



Guida Domanda Assegno di Maternità e Assegno di Maternità Speciale - Anno 2023

E' un assegno che spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

L'importo dell'assegno è pari a **€ 1.917,30** (€ 383,46 per 5 mensilità) **per l'anno 2023**.

Chi può chiedere il beneficio

La madre del bimbo, perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto. La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui.

Quali sono i requisiti di accesso

- 1) residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- 2) residenza nel Comune di Cerignola al momento della presentazione della richiesta;
- 3) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 - cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno;
 - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;
- 4) i figli minori devono essere residenti nel Comune di Cerignola ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- 5) essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 1.917,30 per l'anno 2023;

- 6) non aver superato € **19.185,13** di valore ISEE per l'anno 2023 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto da:

- 1) richiedente
- 2) coniuge
- 3) altri soggetti componenti la famiglia anagrafica
- 4) il figlio per cui si richiede il beneficio.

Inoltre vanno considerati nel nucleo familiare:

- 1) i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nella scheda anagrafica della richiedente;
- 2) il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.

I coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente quando si verificano le seguenti situazioni:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Quando presentare domanda

La domanda deve essere presentata dalla madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

La domanda di Assegno di Maternità Speciale per **mamma minorenn**e può essere inoltrata dal padre maggiorenne, a condizione che la madre sia regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto e che il figlio sia riconosciuto dal padre e si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla potestà del padre. Nel caso in cui anche il padre sia minorenn

La domanda per la concessione dell'Assegno di Maternità per le madri non lavoratrici si potrà presentare unicamente on line attraverso la piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune di CERIGNOLA cliccando sul seguente link: <https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola/index.php?codice=AM23>

Per eventuali informazioni è possibile contattare unicamente a mezzo telefonico le operatrici dello sportello del Welfare alle seguenti utenze: 0885/410342 – 0885/410320 – 0885/410338.

Quali documenti allegare alla domanda

- 1) **Modello SUB1** sottoscritto, obbligatorio a pena esclusione, per la validità delle autodichiarazioni e autocertificazioni rese in sede di compilazione della domanda;

- 2) fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale del/la richiedente;
- 3) fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità, completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
- 4) fotocopia del permesso di soggiorno del/la richiedente, se non comunitario;
- 5) fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale della mamma minorenne.